

ASSICURAZIONE INCENDIO EXTENDED COVERAGE



Contraente: CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO

SEDE DI LIVORNO - Piazza del Municipio, 48

Centralino: 0586 231.111

SEDE DI GROSSETO - Via F.lli Cairoli, 10

Centralino: 0564 430.111

Partita IVA: 01838690491

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Effetto dalle ore 24 del: | 30 Giugno 2018 |
| - Scadenza alle 24 del: | 30 Giugno 2020 |
| - Prima scadenza alle ore 24 del: | 30 Giugno 2019 |
| - Frazionamento: | annuale |

01.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
01.01.	Variazione del rischio	5
01.02.	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
01.03.	Clausola di Recesso	6
01.04.	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave	6
01.05.	Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	6
01.06.	Modifiche dell'Assicurazione	6
01.07.	Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
01.08.	Periodo di assicurazione	6
01.09.	Oneri Fiscali	6
01.10.	Foro competente	6
01.11.	Riferimento alle Norme di Legge	7
01.12.	Interpretazione del contratto	7
01.13.	Prevalenza	7
01.14.	Rinuncia alla rivalsa	7
01.15.	Ispezione alle cose assicurate	7
02.	Gestione Sinistri e liquidazione del danno	7
02.01.	Denuncia dei sinistri	7
02.02.	Recesso in caso di sinistro	7
02.03.	Obblighi in caso di sinistro	7
02.04.	Esagerazione dolosa del danno	8
02.05.	Procedura per la valutazione del danno	8
02.06.	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	8
02.07.	Mandato dei periti	8
02.08.	Limite massimo di indennizzo	9
02.09.	Pagamento dell'indennizzo	9
03.	ASSICURAZIONE INCENDIO	9
03.01.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	9
03.02.	Esclusioni	9
03.03.	Partite assicurate	10
03.04.	Colpa Grave del Contraente e/o assicurato	18
03.05.	Onda sonora	17
03.06.	Spese di demolizione e sgombero	11
03.07.	Fenomeno Elettrico	13
03.08.	Autocombustione	17
03.09.	Implosione	17
03.10.	Danni consequenziali	18
03.11.	Parificazione danni da incendio	18
03.12.	Cose assicurabili a condizioni speciali	11
03.13.	Onorari dei periti	11
03.14.	Operazioni peritali	18
03.15.	Ricorso terzi	10
03.16.	Fumo, Gas e Vapore	17
03.17.	Urto veicoli	17
03.18.	Spese extra	12
03.19.	Rovina ascensori, montacarichi e simili	17

03.20.	Eventi Atmosferici	14
03.21.	Grandine	14
03.22.	Gelo	15
03.23.	Acqua condotta	15
03.24.	Ricerca e riparazione del guasto	15
03.25.	Acqua Piovana	15
03.26.	Eventi Socio politici ed atti dolosi e vandalici	15
03.27.	Sovraccarico di neve	16
03.28.	Inondazioni	16
03.29.	Terremoto	17
03.30.	Differenziale storico - artistico	Errore. Il segnalibro non è definito.
03.31.	Enti non diversamente indicati	18
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE	18
04.01.	Vicinanze pericolose	18
04.02.	Anticipo indennizzi	18
04.03.	Liquidazione dell'indennizzo	18
04.04.	Indennizzi separati	19
05.	Determinazione del danno	19
06.	NORME DIVERSE	19
06.01.	Coassicurazione e delga	19
06.02.	Clausola broker	19
06.03.	Produzione di informazioni sui Sinistri	20
06.04.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti	20
07.	Riepilogo partite assicurate, Franchigie scoperto e limiti d'indennizzo	21

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Incendio	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di liquidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio
Implosione	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi
Patrimonio Immobiliare:	tutte le costruzioni di proprietà, in locazione, uso, comodato o detenute a qualsiasi titolo, complete o in corso di costruzione o riparazione, comprese le fondazioni, i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Patrimonio Immobiliare.

S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. E' escluso il valore dell'area e quanto compreso nelle definizioni di Patrimonio Mobiliare.

Fabbricati

l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) anche distaccati e inclusi, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e decorazioni e di ogni altra opera simile, escluso beni aventi particolare valore artistico.

Contenuto

mobilio, arredamento in genere, macchine per ufficio anche elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, ecc., macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale elettorale, didattico, archivi, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci (anche vive) e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti, anche posti all'aperto, ivi compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di terzi.

01. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

01.01. Variazione del rischio

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.

3.L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

01.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1.Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art .106 del d.lgs.50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2.L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorre dalla nuova annualità.

01.03. Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La Facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui comma 1 dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione .

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrisponde l'integrazione del premio.

4. Il recesso non procede effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso

01.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art.1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

01.05. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2018, con copertura dallo stessa data anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi. Il termine di comporto di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

01.06. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

01.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

01.08. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadrà alle ore 24.00 del 30/06/2020. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. **Salvo il diritto della contraente di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 3 alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso per consentire l'espletamento della procedura di selezione dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs 50/2016**

01.09. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato

01.10. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

01.11. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

01.12. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

01.13. Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni di assicurazione si intendono abrogate

01.14. Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, fornitori, i locatari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabili.

01.15. Ispezione alle cose assicurate

La società ha sempre il diritto di vistare le cose assicurate, previo congruo preavviso da fornire al Broker e all'assicurato, e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

02. Gestione Sinistri e liquidazione del danno

02.01. Denuncia dei sinistri

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o al Broker entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

02.02. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60[^] giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi a mezzo di raccomandata A.R. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. .

02.03. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti dall'assicuratore, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli estremi di cui dispone;
- c) dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- d) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a Indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l'accordo del perito incaricato dalla Società;
- f) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

02.04. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo perde il diritto all'indennizzo.

02.05. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle parti:
- B) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

02.06. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese danneggiate, o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
2. Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra,

02.07. Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle condizioni generali di assicurazione;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di seguito normati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere la; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

02.08. Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

02.09. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente, Sarà comunque obbligo dell'Assicuratore procedere anche in questo ultimo caso alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria od assicurativa per l'intero importo anticipato

03. ASSICURAZIONE INCENDIO

Premesso che la Camera di commercio Maremma e Tirreno ha in proprietà, uso, locazione e in locazione a terzi fabbricati e locali ubicati in Livorno e Cecina e Grosseto:

03.01. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- ✓ **INCENDIO**
- ✓ **FULMINE**
- ✓ **ESPLOSIONE e SCOPPIO**
- ✓ **AZIONE DEL FULMINE (anche senza sviluppo di fiamma)**
- ✓ **CADUTA DI AEROMOBILI, CORPI CELESTI; BOLIDI METEORICI, loro parti o cose da essi trasportate**

03.02. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni**

- provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo dell' Assicurato o del Contraente;
 - c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - d) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate previsto dalla clausola Ricorso terzi
 - f) Causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, provvedimento delle Autorità; non sono considerati atti di guerra le azioni di organizzazioni o singoli con finalità politiche e/o terroristiche anche ove inquisiti/condannati per reati quali insurrezione armata o similari

03.03. Partite assicurate

- a) €30.000.000,00 (trenta milioni) **sopra l'intero patrimonio immobiliare** di proprietà, in locazione e comunque a qualsiasi titolo detenuto, risultante dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente. La valutazione in questione viene considerata congrua, pertanto io Società assicuratrice non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C.
- b) €1.000.000 (un milione) **sopra contenuto** (merci e beni mobili in genere pertinenti e necessari all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Ente, compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione). La valutazione in questione viene considerata congrua, pertanto la Società assicuratrice non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C.
- c) €3.000.000,00 (tre milioni) **sopra ricorso terzi**

03.04. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale esposto in polizza, delle pesche che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, entro il massimale stabilito sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sovrapposizione nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi: trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- le Società le quali rispetto all' Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate, o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 07/06/1974 n. 216. nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve e immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o il riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziarie si applica l'art. 1917 del Codice Civile. Il massimale pattuito per questa specifica garanzia, senza applicazione della'art 1907 CC è pari ad € 3 milioni per sinistro.

03.05. Spese di demolizione e sgombero e ricollocamento

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale spesa di decontaminazione, operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie, come per il ricollocamento di quanto è rimasto indenne dal sinistro.

Resta convenuto che In nessun caso la Società pagherà per annualità assicurativa somma maggiore a € 3.000.000,00 (tre milioni). La presente garanzia è prestata nella forma del primo rischio assoluto pertanto non sarà operante il disposto dell'art 1907 SI precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del C.C. e tali spese saranno liquidate in eccesso a quanto sopra.

03.06. Onorari dei periti

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito di parte, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto produrre. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 200.000,00.

03.07. Cose assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentate un valore. L'indennizzo in caso di sinistro verrà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissata concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ave i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1) e 2) in base al loro valore nominale;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolors, schede, dischi, CD DVD, supporti magnetici od ottici di qualunque tipo nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici: modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolors, schede, CD DVD, supporti magnetici od ottici di qualunque tipo dischi, nastri lo Società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdite del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

C) Opere d'arte, Arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, e cose aventi valore artistico e storico.

L'ammontare del danno si determina:

- in caso di danno totale: stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
- in caso di danno parziale:
 - a) stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento dell'evento stesso;
 - b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
 - c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
 - d) stimando il valore ricavabile delle parti sostituite.

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo relativo alla svalutazione stimata al paragrafo c); defalcato dell'importo stimato come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà applicato senza l'utilizzo della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C. C. e fino alla concorrenza dei seguenti limiti di indennizzo:

- **Complessivamente per i punti A e B € 50.000,00**
- **Limitatamente al punto C € 500.000,00**

03.08. Danni indiretti

La società assicura i danni d'interruzione di esercizio subiti dall'assicurato conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente polizza nella misura del 10% dell'indennizzo risarcibile e fino ad un importo massimo **di € 1.500.000,00 annui**

In caso di sinistro, l'indennizzo verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo del sinistro la percentuale di maggiorazione del 10%.

03.09. Spese extra

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto locali e affitto/acquisto di materiali, arredamento strumenti;
- installazione temporanee di telefono, fax, linee dati, connessioni etc
- trasporto dipendenti, , contratti a tempo determinato ovvero interinali;

La garanzia è prestata senza applicazione de l'art 1907 del C.C.

Resta convenuto che in nessun caso la Società pagherà per annualità assicurativa somma maggiore a € 300.000,00

03.10. Lastre e cristalli

La società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti da rottura vetri e cristalli facente parte di infissi, vetrine, finestre, porte lucernari, arredi o suppellettili, derivante da qualsiasi causa, escluso solo il montaggio e lo smontaggio. La presente garanzia non opera per mere rigature, incrinature, scheggiature etc

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 1.500 per ogni lastra e per € 6.000 per anno assicurativo. Ove si trattai vetrature artistiche o a mosaico detti limiti d'indennizzo si intendono triplicati. L'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione di Franchigia

03.11. Fissi ed Infissi

La società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti ai fissi ed infissi dei fabbricati assicurati dovuti a guasti occasionati in caso di effrazione, furto, atti dolosi di terzi, nonché da furto degli stessi

La presente garanzia opera anche per pluviali e grondaie con un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo. L'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione di una franchigia di € 250.

03.12. Perdita di pigioni e mancato godimento dei locali

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni derivanti - a seguito di sinistro coperto dalla polizza - dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino.

La garanzia è prestata in deroga alla disposto di cui all'art 1907 CC per un periodo non superiore ad un anno e con il limite di € 25.000,00 per annualità assicurativa.

03.13. Veicoli ricoverati

L'assicurazione è estesa ai veicoli iscritti al PRA di proprietà del contraente o di terzi, se in custodia o di oggetto di sequestro, esclusivamente quando si si trovino ricoverati nei fabbricati assicurati o nelle pertinenti aree siano esse cortili, resedi o piazzali recintati. La presente garanzia è operante a primo rischio assoluto, ma a secondo rischio in presenza di eventuali altre garanzie prestate per i detti veicoli da altre polizze assicurative. Resta convenuto che la Società non indennizzerà per singolo veicolo somma maggiore del valore commerciale dello stesso. **Il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo non potrà essere superiore ad € 75.000,00.**

03.14. Differenziale storico - artistico

Ad integrazione della somma assicurata per lo partita Fabbricati, lo Società presta la propria garanzia anche per i danni che gli enti assicurati con particolari qualità storiche artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. La presente garanzia viene prestata in deroga totale dell'art 1907 del C. C. e **fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.**

In caso di difforme valutazione tra le parti circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro nonché alla valutazione della perdita economica da parte dell'assicurato, le parti si rimetteranno al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente per territorio che fungerà quale perito comune. I costi della perizia sono a carico della società

03.15. Fenomeno Elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi i danni:

- Dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampadine elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Per gli impianti e le apparecchiature elettroniche la garanzia prevede il risarcimento del danni anche in caso di:

- imperizia, negligenza, errata manovra, inavvertenza;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria, sistema antincendio, automatismi di regolazione e di segnalazione;
- corto circuito, variazioni, sovratensione, Induzione, arco voltaico;
- esplosione, implosione, scoppio, fumo, bruciature, bang sonico;
- incendio, opere di spegnimento e salvataggio, fulmine,

- acqua e liquidi in genere, inondazione, alluvione, allagamento, rigurgiti di fogna, rottura di tubi, umidità, trombe d'aria, tempesto, uragano, vento, pioggia, gelo, ghiaccio, neve, grandine, frana, valanghe, caduta massi ed altri simili eventi naturali;
- sabotaggio, azioni dolose e colpose in genere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 250,00 e che in nessun caso lo Società pagherà per annualità assicurativa somma maggiore a € 100.000,00.

03.16. Eventi Atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
 - fuoriuscita delle usuali sponde d' corsi o specchi d'acqua naturali ed artificiali;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- d. subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne o consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nel serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto delle pareti;
 - lastre di cemento- amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 2.500,00, o superiore a € 150.000,00**
- **in nessun caso lo Società pagherà per singolo sinistro somma maggiore al 70% delle somme assicurate**

03.17. Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa,

- il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 250,00;

- **in nessun caso lo Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, somma maggiore a € 100.000,00.**

03.18. Gelo

La società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici igienici tecnici e di tubazioni comunque al servizio dei fabbricati; Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00

03.19. Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici e di tubazioni in genere esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli Enti medesimi. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00.

03.20. Ricerca e riparazione del guasto

La Società risarcisce le spese per:

- demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua;
- riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale;

relativamente alle spese per lo ricerca e riparazione del guasto il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di € 250,00 ed In nessun caso lo Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo somma maggiore a € 25.000,00.

03.21. Acqua Piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, da bacini e dighe, anche derivata da acqua piovano;
- danni indiretti consequenziali o da inattività di qualsiasi specie;
- danni alle cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;
- danni alle cose mobili poste a meno di 6 cm dal livello del pavimento dei locali interrati;
- danni causati da cedimenti e/o franamenti del terreno.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00;
- in nessun caso lo Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo somma maggiore a € 275.000,00.

03.22. Eventi Socio politici ed atti dolosi e vandalici

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell' Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommesse o che compiano,

individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
- Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od In occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, e operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli Enti assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 2.500,00 o superiore ad € 150.000,00
 - In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun periodo di assicurazione somma maggiore al 70% dei capitali assicurati.

03.23. Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocati dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine ;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni presso statici ed al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 2.500,00 o superiore ad € 150.000,00
- In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, somma maggiore al 50% dei capitali assicurati alle singole partite

03.24. Inondazioni

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi a parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli Enti assicurati per effetto Inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli Enti assicurati;
- ad enti mobili all'aperto non per destinazione.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che:

- Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un Importo pari a € 10.000,00,
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri, che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per lo garanzia medesima, somma maggiore al 50% dei capitali assicurati.

03.25. Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli Enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcaniche, da inondazione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli Enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro sono assicurate.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "Singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 15.000,00;
- In nessun caso lo Società pagherà, per uno o più sinistri, che avvengono nel periodo di assicurazione pattuito per lo garanzia medesima, somma maggiore al 50% dei capitali assicurati

03.26. Rovina ascensori, montacarichi e simili

La Società risponde dei danni prodotti ai beni assicurati, cagionati da rovina degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti ai relativi congegni.

03.27. Fumo, Gas e Vapore

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas e vapore fuoriusciti a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropria i camini.

03.28. Urto veicoli

La Società risponde dei danni che l'urto dei veicoli possa cagionare alle cose garantite con le partite tutte anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

03.29. Onda sonora

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica

03.30. Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

03.31. Implosione

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte

03.32. Danni consequenziali

Si conviene che qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

03.33. Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni da altri eventi garantiti con la presente polizza.

03.34. Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro le operazioni peritali vengano condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività nelle aree non interessate direttamente dal sinistro. Fermo restando l'obbligo dell'assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro è concesso all'ente di proseguire nella sua attività senza dover attendere il completamento delle operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento del danno.

03.01. Colpa Grave del Contraente e/o assicurato

Sono compresi in garanzia i danni determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'assicurato e per dolo e colpa grave delle persone delle quali debbano rispondere

03.02. Enti non diversamente indicati

Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni fabbricato, deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, lo cosa od il bene verranno attribuiti alla partita Contenuto.

04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

04.01. Vicinanze pericolose

Si conviene, a parziale deroga dell'art. 02.05) delle Norme che regolano l'Assicurazione, che la mancata comunicazione di "cose e/o circostanze" esistenti all'esterno del proprio stabilimento capaci di aggravare il rischio, non comporterà la decadenza dal diritto di risarcimento, né la riduzione dello stesso qualora dette cose e/o circostanze non siano fatte note all'Assicurato e/o apparenti ed evidenti o di facile informazione e sempreché l'Assicurato abbia agito senza dolo. La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio a decorrere dalla data dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

04.02. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari o superiore a Euro 100.00,00 (centomila euro). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

04.03. Liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo

pori alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e Impregiudicati I reciproci diritti e obblighi tutt derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autori a sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non SI evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del contraente.

Sarà comunque obbligo dell'Assicuratore procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione e dell'importo convenuto se l'assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria od assicurativa per l'intero importo anticipato.

04.04. Indennizzi separati

Si conviene che in caso di sinistro, su richiesta dell'Assicurato si procederà alla liquidazione per ciascuna partita singolarmente considerata.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita atto di liquidazione amichevole: i pagamenti In conseguenza effettuati saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

05. Determinazione del danno

Operando il presente contratto nella forma "**valore a nuovo**", in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore del bene allo stato d'uso;

la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verrà erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione dei beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Per "**valore a nuovo**" si intende:

per beni immobili: la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato (escludendo soltanto il valore dell'area)

per beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali

per i beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico: la spesa necessaria, laddove sia attuabile la loro ricostruzione o ripristino.

Per "**valore allo stato d'uso**" si intende:

l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui dello stesso.

06. NORME DIVERSE

06.01. Coassicurazione e delga

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

06.02. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia Srl, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente

assicurazione sia appoggiato presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall' Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI Broker Net Italia Srl è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BNI Broker Net Italia Srl verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 15% di ogni premio imponibile.

06.03. Produzione di informazioni sui Sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- -il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- -la data di accadimento dell'evento
- -la data della denuncia
- -la tipologia dell'evento,
- -la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- -l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300euro.

3.l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministratore, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1.

06.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente_____. Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

07. Riepilogo partite assicurate, Franchigie scoperte e limiti d'indennizzo

Partite	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio finito totale
Patrimonio Immobiliare	€ 30.000.000,00
Contenuto	€ 1.000.000,00
Ricorso terzi	€3.000.000,00		
Onorari periti e tecnici	€200.000,00		
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	€3.000.000,00		
Spese di ricollocamento			
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 550.000,00		
Danni indiretti	€1.500.000,00
Spese Extra	€ 300.000,00		
Lastre	€ 6.000,00		
Guasti fissi ed infissi	€ 10.000,00		
Perdita di Pigionio	€25.000,00
Veicoli ricoverati	€ 50.000,00		
Differenziale storico artistico	€500.000,00		
Fenomeno elettrico	€100.000,00	€	
Totale premio imponibile		Euro	..
Imposte		Euro	..
Totale premio lordo		Euro	..

Tabella riepilogativa garanzie limiti di risarcimento franchigie e scoperti

Garanzia	Limite d'indennizzo	Franchigia/Min Scoperto	Scoperto
Limite per singolo Fabbricato	€ 10.500.000,00		
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	€ 3.000.000,00		
Spese di ricollocamento			
Fumo Gas Vapore	100,00%	€ 250,00	
Lastre	€ 6.000,00 per anno € 1.500 per lastra	€ 0	
Fissi ed infissi	€ 10.000,00	€ 250,00	
Rovina ascensori e montacarichi	100,00%	€ 250,00	
Eventi atmosferici	70,00%	€ 2.500,00	10%
Grandine	€ 100.000,00	€ 250,00	
Gelo	100,00%	€ 250,00	10%
Acqua condotta	100,00%	€ 250,00	
Ricerca e riparazione guasti	€ 25.000,00	€ 250,00	
Acqua piovana	€ 275.000,00	€ 500,00	
Eventi socio politici ed atti dolosi e vandalici	70,00%	€2.500,00	10%
Sovraccarico di neve e ghiaccio	50,00%	€ 2.500,00	10%
Inondazioni	50,00%	€ 10.000,00	
Terremoto	50,00%	€ 15.000,00	

Fatto in Quattro originali a _____ il _____ .

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Offerta Economica

Conteggio del premio

Partite	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio finito totale
Patrimonio Immobiliare	€ 30.000.000,00
Contenuto	€ 1.000.000,00
Ricorso terzi	€3.000.000,00		
Onorari periti e tecnici	€200.000,00		
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	€3.000.000,00		
Spese di ricollocamento			
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 550.000,00		
Danni indiretti	€1.500.000,00
Spese Extra	€ 300.000,00		
Lastre	€ 6.000,00		
Guasti fissi ed infissi	€ 10.000,00		
Perdita di Pigioni	€25.000,00
Veicoli ricoverati	€ 50.000,00		
Differenziale storico artistico	€500.000,00		
Fenomeno elettrico	€100.000,00	€	
Totale premio imponibile		Euro	..
Imposte		Euro	..
Totale premio lordo		Euro	..

Per complessivi:

Premio totale Euro _____ di cui imposte _____

Riparto di coassicurazione:

- _____ %
 - _____ %
 - _____ %
 - _____ %
 - _____ %

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

Offerta Tecnica

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....